



All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Segretariato Generale

All'O.I.V.

Alle Direzioni Generali

Oggetto: Circolari INPS n. 49 del 3 aprile 2014 e n. 169 del 15 novembre 2017. *“Indicazioni operative sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche” e “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche”.*

Si forniscono alcuni opportuni chiarimenti con riferimento ai contenuti delle circolari INPS in oggetto e alle conseguenti attività da parte di questa Direzione generale.

Per effetto della soppressione dell'I.N.P.D.A.P., avvenuta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla [legge n. 214 del 22 dicembre 2011](#), e del passaggio delle sue funzioni all'I.N.P.S., relativamente alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, si è reso necessario, da parte dell'istituto previdenziale, un processo di riorganizzazione delle banche dati dei dipendenti pubblici al fine di sistemare la posizione assicurativa di ogni singolo iscritto.

Il nuovo applicativo su cui sono state migrate le posizioni assicurative degli iscritti alla Cassa Stato, denominato “Nuova Passweb”, prevede, oltre alla fattiva collaborazione tra l'istituto previdenziale e le Amministrazioni datrici di lavoro, anche la partecipazione attiva del singolo dipendente che deve accedere al sito dell'I.N.P.S., personalmente, tramite il proprio PIN identificativo, ovvero rivolgendosi ad un istituto di patronato, e, qualora riscontrasse delle carenze e/o inesattezze, sul proprio estratto conto informativo, può attivare la richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) accessibile dalla pagina on-line di presentazione dell'estratto.

Sarà cura dell'Istituto Previdenziale in sede di istruttoria della pratica, verificare la congruità tra quanto dichiarato dal dipendente e quanto in possesso nella propria banca dati. Nel caso di anomalie, l'istituto stesso provvederà a richiedere alle amministrazioni competenti gli opportuni chiarimenti.

Si ritiene opportuno precisare che non vi è nessun obbligo, da parte del dipendente, di fornire documentazione a supporto della richiesta di variazione, ma che, qualora lo stesso voglia facilitare il reperimento delle informazioni da parte dell'I.N.P.S., ha la possibilità di allegare documenti in formato digitale.

E', inoltre, importante segnalare che sull'estratto conto informativo, per i periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata nella richiesta di variazione, in quanto non rilevante ai fini del futuro calcolo del trattamento pensionistico.

Infine, relativamente alla prescrizione dei contributi pensionistici, l'I.N.P.S., con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, le cui disposizioni si applicano a far data dal 1° gennaio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia, ribadendo, in primo luogo, che la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria, da dieci a cinque anni.

Affermato, quindi, il carattere generale del termine di prescrizione quinquennale, una interpretazione dinamica e sistematica delle norme vigenti contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti dei lavoratori iscritti alla C.T.P.S., debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge, estendendo anche ai dipendenti pubblici, le regole previste dalla legge 24 maggio 1952, n. 610.

Pertanto, in base alla disciplina normativa di riferimento, la circolare I.N.P.S. sopracitata stabilisce che: *“nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi. Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza”*. In tale circostanza, spetterà poi all’Amministrazione datrice di lavoro assumere tutte le misure amministrative finalizzate a neutralizzare i potenziali effetti negativi che non potranno, pertanto, in nessun modo, ripercuotersi sul lavoratore.

A tale riguardo, si rappresenta che questa Direzione generale seguirà, per la gestione delle occorrenti verifiche, il criterio della maggiore anzianità anagrafica, per evidenti ragioni legate alla tempestività dell’azione amministrativa.

Gli uffici procederanno, per ciascun dipendente dell’Amministrazione, previa acquisizione dei dati giuridici contenuti nei fascicoli personali, ad incrementare la banca dati presente nell’applicativo “Nuova Passweb”, eliminando eventuali anomalie/inesattezze e, infine, validando il periodo di servizio. Nel caso in cui, durante la fase istruttoria, l’Amministrazione riscontrasse eventuali anomalie/inesattezze sul dato economico, provvederà a segnalare le stesse all’ufficio NOIPA del Ministero dell’economia e delle finanze, competente per il trattamento economico del personale centrale e periferico della Pubblica amministrazione.

Proprio in riferimento alla fase di verifica della correttezza del dato economico, tutto il personale, anche a prescindere dalla imminenza della maturazione dei requisiti pensionistici, è invitato ad intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dati della propria posizione assicurativa, controllando il proprio estratto conto e, laddove siano rilevati contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, attivando la Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA), secondo le istruzioni sotto riportate, in esito alla quale l’INPS effettuerà, previa apposita istruttoria, le opportune verifiche.

Per inoltrare la suddetta RVPA è necessario utilizzare la funzionalità “Richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”: il modulo online è accessibile dal sito web dell’Inps (www.inps.it).

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:

- utilizzare il sito web dell’Inps, se si possiede il codice Pin dispositivo o l’Identità unica digitale Spid; il modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: “TUTTI I SERVIZI”, sulla barra “TESTO LIBERO” digitare “RVPA”, cliccare su “FILTRA” quindi su “SCHEDE PRESTAZIONE”, e poi su “ACCEDI AL SERVIZIO”, a questo punto, inserire nell’apposita maschera il proprio codice fiscale

ed il proprio Pin Dispositivo, cliccare “RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA” e quindi inserire i periodi di servizio eventualmente mancanti seguendo le indicazioni della pagina web;

- in alternativa, rivolgersi a un patronato che, previa acquisizione del mandato di assistenza, può ricavare, a beneficio dell’interessato, la relativa posizione assicurativa e trasmettere all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici le eventuali richieste di variazione.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Al fine di diffondere tali informazioni in modo capillare, la presente Circolare sarà pubblicata sul sito Intranet istituzionale di questo Ministero.

Si fa riserva di eventuali, successive integrazioni alla presente nota.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania CRESTI